

TAR Sicilia, Sezione I Palermo - Sentenza 22/12/2005 n. 8179
legge 109/94 Articoli 10, 20, 30 - Codici 10.1, 20.1, 30.2

Benché l'art. 3, comma 4, del D.M. n. 123/2004 disponga che, ai fini della semplificazione delle procedure inerenti agli appalti, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole schede tecniche contenute ed approvate con lo stesso decreto, costituisce comunque un onere dei partecipanti alla gara la debita compilazione della predetta scheda, secondo le disposizioni richieste dal bando, soprattutto quando (come nel caso di specie) siano richiesti termini di validità della polizza maggiori rispetto a quelli "ordinari" di 180 giorni, di cui all'art. 30, comma 2bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. Pertanto, il mero rinvio alle previsioni dello schema tipo 1.1, pur essendo idoneo ad individuare gli elementi mancanti nella scheda nell'ipotesi di polizza fideiussoria di durata "ordinaria" di 180 giorni (come riconosciuto dal T.A.R. Sicilia - Catania - Sez. III con sentenza 18.03.2005 n. 462), nel caso di specie non soddisfa comunque il requisito della diversa durata della polizza prescritta dal bando. La possibilità di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata non può estendersi agli elementi essenziali della domanda, rispetto ai quali devono essere rispettati i principi della "par condicio" e dell'osservanza dei tempi procedurali previsti dalla legge. Considerato quanto precede e valutata l'espressa previsione del bando che dispone in termini di esclusione il mancato rispetto della modalità di presentazione e della durata della polizza fideiussoria, si ritiene che nel caso di specie si tratti di un elemento essenziale cui non si può sopperire con l'utilizzo dei poteri istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12/04/2005 n. 1635; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 aprile 2002, n. 1325). Malgrado la previsione sul punto del citato art. 30 della legge n. 109/94 e s.m., è consentito alle stazioni appaltanti di porre un termine congruamente più lungo alla durata della cauzione provvisoria, negli ovvi limiti della ragionevolezza ed in relazione alle necessità di ogni singola gara. Conseguentemente, non è irrazionale la fissazione di un termine annuale dell'efficacia della polizza fideiussoria (come nel caso di specie), posto che sono notori gli imprevisti ed i ritardi che affliggono di regola le procedure di gara e come l'esperienza ha suggerito alla stessa stazione appaltante (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, sez. III 19/11/2004 n.1356). Nessuna incongruenza, inoltre, è data riscontrare rispetto ai diversi termini previsti per la validità dell'offerta (180 giorni) e per la stipula del contratto (60 giorni) attesa la diversa funzione che ognuno di detti termini svolge nel contesto della procedura di gara. Infatti, il termine previsto per la stipula del contratto decorre dalla data della aggiudicazione, ben potendo quindi andare oltre il termine di validità dell'offerta. Tale precisazione giustifica da sola, in quanto non irrazionale ed illogica, la previsione di una polizza fideiussoria avente durata superiore a quella ordinaria di 180 giorni.